



ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

E

COMUNE DI UDINE

PER IL RECUPERO URBANISTICO DELL'AREA EX CASERMA OSOPPO IN UDINE RICOMPRESA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "EXPERIMENTAL CITY" – EDIFICI NEL COMPLESSO DELLA EX CASERMA OSOPPO" - E INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (OPR FVG) – CODICE CUP

La Regione Friuli Venezia Giulia

Il Comune di UDINE

di seguito le Parti

Visto l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il quale prevede che l'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati e, inoltre, che, con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive;

Atteso l'articolo 19 della legge regionale 7/2000, il quale prevede, inoltre, che gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione siano stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'accordo;

Vista la legge regionale n.14/2002 rubricata "Disciplina organica dei lavori pubblici ed in specie il Capo XI della medesima rubricato "Finanziamento di lavori pubblici";

Richiamato l'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021), commi 44 bis e seguenti, come introdotti dall'art.11, comma 5 delle LR n.22/2022, a mente dei quali, l'amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al progetto di riqualificazione urbana dell'area denominata "Caserma Osoppo", avviato dalla città di Udine, ricompresa nell'ambito del progetto denominato "Experimental City" – Edifici nel complesso della ex Caserma Osoppo", di cui al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 in attuazione dell'articolo 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), a fronte della concessione gratuita di spazi arredati da destinare a finalità istituzionali, tra cui l'individuazione dei locali da disporre a favore dell'istituendo Organismo Pagatore Regionale del Friuli Venezia Giulia (OPR FVG), di cui all'articolo 3, commi da 68 a 72, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) in ragione di cui l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma con il Comune di Udine che preveda in particolare che:

a) l'Amministrazione regionale conceda al Comune di Udine un contributo per l'importo massimo di 3.500.000 euro a concorso del completamento delle opere di cui all'area denominata "Caserma Osoppo";

b) il Comune di Udine si obbliga a concedere, gratuitamente, a favore dell'Amministrazione regionale spazi arredati, da destinarsi a finalità istituzionali regionali, per una estensione minima di 1.500 metri quadrati lordi, e per una durata non inferiore a 25 anni.

Viste

la deliberazione della Giunta comunale n. 548 del 12.12.2023 di autorizzazione alla stipulazione dell'Accordo;

la deliberazione della Giunta regionale n. 2007 del 15.12.2023 di autorizzazione alla stipulazione dell'Accordo;

Tutto ciò premesso e considerato

le Parti

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Recepimento delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma che viene sottoscritto fra le Parti in forza dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e dalla legge 267/2000

Art. 2

(Finalità dell'Accordo)

1. Il presente Accordo, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021), commi 44 bis e seguenti, concorre all'attuazione, coordinata, delle azioni avviate dalla città di Udine, e ricomprese nell'ambito del progetto denominato "Experimental City" – Edifici nel complesso della ex Caserma Osoppo", di cui al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 in attuazione dell'articolo 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016),

2. Il presente accordo è finalizzato a dare attuazione a quanto indicato al comma 1 nonché ad addivenire all'individuazione dei locali da disporre a favore dell'istituendo Organismo Pagatore Regionale del Friuli Venezia Giulia (di seguito anche solo OPR FVG), di cui all'articolo 3, commi da 68 a 72, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022)

3. Le Parti, ciascuna in relazione alle proprie competenze, assumono gli impegni specificati nei successivi articoli.

Art. 3

(Aree interessate dall'accordo)

1. Le parti concordano che l'area interessata dal presente accordo è ricompresa e definita nell'ambito del progetto denominato "Experimental City" – Edifici nel complesso della ex Caserma Osoppo" di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito anche "Caserma Osoppo").

Art. 4

(Oggetto dell'Accordo)

1. Le Parti concordano quale oggetto i seguenti interventi:

a) realizzazione ed individuazione della sede OPR FVG a mezzo della erogazione, da parte dell'amministrazione regionale, a favore del Comune di Udine, di un contributo per l'importo massimo di 3.500.000 euro a concorso del completamento delle opere di cui all'area denominata "Caserma Osoppo";

b) concessione, gratuita, da parte del comune di Udine a favore dell'Amministrazione regionale di spazi arredati, presenti negli edifici insistenti sull'area della lettera a), da destinarsi a finalità istituzionali regionali, per una estensione minima di 1.500 metri quadrati lordi, e per una durata non inferiore a 25 anni idonea all'esercizio dei compiti e funzioni dell'Organismo Pagatore Regionale del Friuli Venezia Giulia (OPR FVG), il cui personale in organico, è stimato in minimo 37 funzionari fino ad un massimo di 50 circa, da realizzarsi secondo le esigenze, minime, di seguito rappresentate:

- una stanza dirigenziale;
- le stanze per il personale sopra indicato, di cui cinque ad uso singolo e le altre con capienza di 2/3 persone al massimo;
- una sala riunioni con capienza pari ad almeno 15 persone;
- due piccoli locali o due spazi attrezzati per il ricevimento dell'utenza esterna;
- un ingresso in cui sia possibile svolgere le funzioni di segreteria e di controllo degli accessi e che possa fungere anche da sala d'attesa per l'utenza esterna.

Art.5

(Impegni della Regione Friuli Venezia Giulia)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021), commi 44 bis e seguenti e nel limite delle risorse finanziarie previste dal medesimo, si impegna ad erogare il contributo nell'importo massimo di 3.500.000,00, a concorso del completamento delle opere di cui all'area denominata "Caserma Osoppo" nei modi e termini di cui al successivo articolo 11.

Art. 6

(Impegni del comune di Udine)

1. Il Comune di Udine si impegna all'esecuzione delle opere di cui al progetto denominato "Experimental City" – Edifici nel complesso della ex Caserma Osoppo" CODICE CUP C23I23000090002, entro i termini di cui al cronoprogramma allegato al presente accordo (allegato n.1), quale parte integrante del medesimo, prevedendo la realizzazione degli spazi da destinarsi alle finalità istituzionali regionali di cui all'articolo 4 ed al fine di provvedere alla stipula della relativa concessione, ed alla consegna dei relativi locali, rispettivamente:

per quanto concerne la sede OPR entro il 31.12.2025;

Art. 7
(Impegni comuni)

1. Le Parti si impegnano a ricercare e porre in essere in ognuna delle fasi del procedimento, anche mediante forme di collaborazione e di stretto coordinamento, tutte le opportune iniziative per addivenire alla compiuta realizzazione dell'intervento di costruzione della nuova caserma.

Art. 8
(Cronoprogramma)

1. Gli interventi previsti dal presente Accordo si svolge secondo il cronoprogramma allegato (allegato 4), che individua la durata di ciascuna fase attuativa e singolo intervento fermo restando che il dies a quo a cui far riferimento è quello della pubblicazione sul BUR del presente Accordo.

2. Eventuali modifiche al cronoprogramma che non comportino slittamenti dei termini intermedi superiori ai 180 giorni (centottanta) e/o uno slittamento del termine ultimo per la conclusione dell'intervento superiore a 360 giorni (trecentosessanta) potranno essere concordate in sede di Collegio di vigilanza.

Art. 9
(Spese ed oneri Regolazione dei rapporti economici tra Regione e Comune)

1. Gli interventi di cui al presente Accordo non comportano, per la Regione, alcun onere finanziario ulteriore rispetto a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021).

2. Le parti concordano che l'erogazione del contributo a valere sulla iniziativa, da realizzarsi entro il compendio delle ex caserma Osoppo, è individuata come segue:

a) importo pari a, massimo, 3.500.000 reso:

- 10% a seguito pubblicazione sul BUR dell'accordo e quindi della sua efficacia;
- 50% alla consegna dei lavori;
- 40% a titolo di saldo alla data di collaudo dell'opera e della sua rendicontazione;

3. La rendicontazione del contributo avverrà secondo quanto previsto dall'art. 42 commi 1 e 2 della Legge regionale n. 7/2000 e s.m.i., con la precisazione che è ammissibile a rendiconto qualsiasi spesa relativa all'opera, sostenuta dal Comune di Udine a seguito di procedure avviate anche prima della stipula del presente accordo.

4. I sottoscrittori, per la parte di propria spettanza, danno atto di farsi parte diligente nell'adempimento di quanto necessario per il buon andamento e la finalizzazione dell'operazione.

Articolo 10
(Effetti giuridici dell'accordo)

1. L'Accordo è vincolante per le Parti e si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione e non possono compiere validamente atti successivi che violino, ostacolino o contrastino con lo stesso.

2. L'Accordo può venir modificato o prorogato per concorde volontà delle Parti, con la procedura di cui all'articolo 19 della LR n. 7/2000 e s.m.i..

3. Le Parti si impegnano a collaborare nell'effettuazione delle attività oggetto del presente Accordo, secondo le rispettive funzioni e competenze ed in ossequio ai rispettivi ordinamenti.

Articolo 11

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'Accordo è svolta da un "Collegio di vigilanza", presieduto dalla Regione FVG, composto da un rappresentante della Regione FVG, n.1 rappresentante del comune e da 1 rappresentante dell'OPR FVG.

2. Sono compiti del Collegio:

- a) vigilare sul rispetto dell'Accordo;
- b) monitorare lo stato di attuazione dell'Accordo e controllare il rispetto delle finalità dell'Accordo e degli impegni delle Parti;
- c) coordinare le azioni e gli interventi di competenza di ciascuna delle Parti;
- d) promuovere ogni azione necessaria a rimuovere eventuali ostacoli e accelerare le procedure;
- e) individuare e analizzare i problemi, anche giuridici, inerenti l'Accordo, proponendo le soluzioni idonee al loro superamento;
- f) dirimere in via bonaria le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e attuazione dell'Accordo;
- g) proporre alle Parti eventuali modifiche da apportare all'Accordo.

3. La partecipazione al Collegio di vigilanza non dà diritto all'indennità di presenza. Gli eventuali oneri derivanti dalla partecipazione allo stesso rimangono a carico degli Enti di appartenenza.

4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione dell'Accordo di programma le Parti provvedono ad individuare il proprio rappresentante in seno al Collegio di vigilanza e ne danno comunicazione.

5. Il Collegio di vigilanza si riunisce almeno due volte all'anno per verificare lo stato di attuazione dell'Accordo.

Articolo 12

(Durata dell'accordo)

1. Le Parti convengono che il presente Accordo di Programma ha durata sino alla completa realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo e comunque non più di 5 anni.

Articolo 13

(Controversie)

1. Per tutte le controversie relative all'esecuzione dell'Accordo il Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria di Trieste.

2. In ogni caso, prima di adire l'Autorità giudiziaria, le Parti s'impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione mediante i propri rappresentanti di cui all'articolo 14 che, a tal fine, devono essere convocati entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di una delle Parti.

Decorsi infruttuosamente 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di conciliazione, le Parti hanno la facoltà di deferire la soluzione della controversia alla competente Autorità giudiziaria.

Articolo 14

(Procedura di approvazione ed entrata in vigore dell'Accordo – Efficacia)

1. L'Accordo, firmato digitalmente, è sottoposto alle procedure di approvazione dell'art. 19 della LR n. 7/2000 e s.m.i.,

che prevedono i seguenti adempimenti:

a) approvazione con Decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta medesima;

2. Il presente Accordo di Programma diviene efficace dalla sua data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27.12.2023

L'ASSESSORE REGIONALE

dott. Sebastiano Callari

IL SINDACO DEL COMUNE DI UDINE

dott. Alberto Felice de Toni

CRONOPROGRAMMA		
Opera 8226 - Nuova sede Organismo Pagatore Regionale		
Completamento edificio Via Brigata Re (Piano 1°)		
Importo lavori		€ 3.500.000,00
Affidamento redazione PFTE potenziato		31/12/2023
APPROVAZIONE PFTE potenziato		30/04/2024
Avvio procedura Appalto Integrato		31/06/2024
Approvazione progetto Esecutivo		31/10/2024
Consegna lavori		31/12/2024
Fine lavori		30/09/2025
Collaudo		31/12/2025
Entrata in esercizio		31/12/2025

VISTO: IL PRESIDENTE